Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 29 dicembre 1962 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 331 DEL 29 DICEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **« E. Isolabella & Figlio », società per azioni, in Milano:** Sorteggio di obbligazioni. — **« Toscolani », società per azioni, in Prato:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1962. — **Fratelli Mazzoleni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1962. — **Società Fabbrica Italiana Magneti Marelli S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1962. — **Officine Metallurgiche Piemontesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1962. — **Benelux Plastics S.p.A., in liquidazione:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Società per azioni Albano Macario e C. S. A. corrente in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1962. — **S.A.G.I.L. - Società Azionaria Generale Immobiliare Lombarda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1962. — **S.p.A. Fratelli Gamba, società per azioni, in Brembilla:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1962. — **Franco Tosi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1962. — **Società nazionale di ferrovie e tramvie, società per azioni, in Roma:** Azioni sorteggiate il 15 dicembre 1962. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1962. — **T.U.S.A. Trasporti Urbani Società per Azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1962. — **Società Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino - FIMET - S.p.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1962. — **Società Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino - FIMET - S.p.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1962. — **Feltrificio Veneto - S.p.a., in Venezia-Marghera:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1962. — **S.p.A. Ferrovie Alta Valtellina, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1962. — **« Sant'Andrea Novara » Officine Meccaniche e Fonderie S.p.a., in Milano:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1962, n. **1714**.

Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per la costruzione delle attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine fra Italia e Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire le opere pubbliche e a provvedere per le attrezzature, secondo il progetto approvato dagli organi competenti, necessarie all'espletamento delle attività di controllo turistico-doganali e di pubblica sicurezza ai nuovi valichi di confine fra Italia e Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa (Varese).

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni da stanziarsi nel bilancio dei lavori pubblici in ragione di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1962-63 e di lire 175 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con riduzione del capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per i due successivi esercizi, 1963-64 e 1964-65.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 12 dicembre 1962, n. **1715**.

Nomina di un consigliere superiore della Banca d'Italia per la sede di Cagliari della Banca medesima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia è elevato di uno, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca in Cagliari.

Al rinnovo dei consiglieri si provvede in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 18 dicembre 1962, n. 1716.

Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei casi previsti nel numero 2 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo mediante contratto di locazione avente scadenza al 31 dicembre 1964, o, nei casi in cui il contratto di locazione ha scadenza consuetudinaria, alla data della scadenza consuetudinaria successiva, e per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del venti per cento al canone del precedente contratto.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo 1 si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica altresì se la proroga della locazione sia cessata per effetto di sentenza passata in giudicato, purchè, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato eseguito lo sfratto.

Nei casi previsti dal precedente comma l'applicazione dell'articolo 1 è subordinata alla restituzione, da parte del conduttore, delle mensilità di canone, che siano state corrisposte dal locatore ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

Art. 3.

Nel caso previsto nel numero 3 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il locatore è tenuto soltanto a corrispondere al conduttore l'indennizzo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione, detratte, in ogni caso, le mensilità relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto.

Art. 4.

Sono abrogati l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 dicembre 1962, n. 1717.

Modifica dell'articolo 1, lettera c), della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata, è sostituita dalla seguente:

« *c*) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; le oblazioni fatte ad Enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilità come pure le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti, le rette di spedalità e di ricovero a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza, i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale nonchè i contributi e le quote associative versate dagli associati alle mutue volontarie ed alle società di mutuo soccorso, aventi lo scopo esclusivo di provvedere al pronto soccorso, all'assistenza sanitaria, alla corresponsione di indennità di malattia, di assegni e di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1718.

Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte comunali di consumo, tanto di nomina comunale, quan-

to di nomina privata, in servizio alla data del 31 dicembre 1962, non può essere ridotto fino al 31 dicembre 1963.

Per lo stesso periodo il personale di nomina privata e quello disciplinato dal decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, non può essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 2.

I contratti di appalto e di gestione per conto dei servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1963, ivi compresi quelli già prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, o per qualsiasi altro motivo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1963.

L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.

In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso, sarà determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza e composto da un rappresentate del Comune e da uno dell'appaltatore.

Art. 3.

L'articolo 287 del regolamento di riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato col regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è abrogato.

Art. 4.

L'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

« Le somme riscosse per multe e ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

a) 50 per cento al Comune, anche in caso di gestione appaltata;

b) 40 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da corrispondere al personale della gestione per la ricerca della materia imponibile nella applicazione delle imposte di consumo;

c) 10 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise esclusivamente in sede amministrativa a' termini dell'articolo 90.

In corrispondenza al versamento di cui alla lettera *c*), è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo, con uno stanziamento pari all'importo del versamento stesso, per spese inerenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo e per premi di diligenza e di operosità al personale addetto ai servizi centrali delle imposte medesime ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TRABUCCHI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1719.
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La prima parte dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituita dalla seguente:

« L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e Segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1965 ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, viene concessa dal Ministero di grazia e giustizia per comprovate maggiori esigenze del servizio di copia ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta.

Il compenso di cui al precedente comma è prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria ».

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« Alla legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 7. — Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria, lire 30 a facciata per la prima copia e lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta, quale compenso per

la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copia da spedire *gratuitamente*.

Art. 8. — Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'articolo 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del tesoro.

Art. 9. — I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui è composto.

Il capo dell'ufficio esercita la vigilanza sulla regolarità dei prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto ».

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO

***Modello concernente* « disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari »**

REGISTRO PER I LAVORI DI COPIATURA

Num. d'ordine	Data della scritturazione della copia	Cognome e nome del dattilografo non di ruolo che ha eseguito il lavoro	Natura dell'atto N. del fascicolo o della sentenza	N. facciate copiate		Parte o ufficio richiedente	Somma prelevata dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza. Col. 7 e 8 reg. prov.
				1ª copia	copie successive da unica battuta		
1	2	3	4	5		6	7

LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1720.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

La Commissione, esaminate la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia, dovrà proporre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1962, n. 1721.

Ampliamento del comprensorio di bonifica montana della Lunigiana e della zona marittima delle Alpi Apuane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Massa Carrara in data 7 marzo 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel fondo valle del fiume Magra in provincia di Massa Carrara esteso per Ha. 10.391, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Lunigiana e zona marittima delle Alpi Apuane;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 5549 in data 25 novembre 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 174279 in data 17 aprile 1962 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nel fondo valle del fiume Magra in provincia di Massa Carrara, esteso per Ha. 10.391 e delimitato secondo la linea segnata in verde con sfumatura esterna dello stesso colore nella allegata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del comprensorio già classificato della Lunigiana e zona marittima delle Alpi Apuane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1962

SEGNI

SULLO — TREMELLONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 3. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra convenzionata di « Radiologia » cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7511)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1962, registro n. 36 Interno, foglio n. 59, l'Amministrazione comunale di Pachino (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 21.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7490)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1962, registro n. 36 Interno, foglio n. 56, l'Amministrazione comunale di Pimentel (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7491)

Autorizzazione al comune di Sarroch ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1962, registro n. 36 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Sarroch (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7492)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 59-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 59-VA », della ditta Mattaini Angelo, con sede in Gallarate (Varese), via Indipendenza n. 3.

(7177)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 28 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,80	620,78	620,88	620,60	620,62	620,78	620,65	620,64	620,78
$ Can.	576,99	576,40	576,25	576,20	575,75	576,62	576,40	576,70	576,60	576,75
Fr. Sv.	143,75	143,70	143,66	143,69	143,64	143,70	143,72	143,75	143,70	143,70
Kr. D.	89,99	90,095	90,10	90,13	90,02	90,08	90,13	90,05	90,10	90,05
Kr. N.	86,91	86,98	86,95	86,94	86,90	86,94	86,94	86,95	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,63	119,70	119,68	119,755	119,65	119,61	119,69	119,60	119,63	119,65
Fol.	172,60	172,50	172,48	172,46	172,55	172,39	172,46	172,50	172,48	172,65
Fr. B.	12,47	12,482	12,4860	12,487	12,4775	12,48	12,4840	12,47	12,47	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,69	126,70	126,71	126,60	126,66	126,71	126,65	126,67	126,65
Lst.	1740,08	1740,25	1740,20	1740,40	1740 —	1739,87	1740 —	1740,10	1740 —	1739,90
Dm. occ.	155,59	155,35	155,38	155,355	155,35	155,72	155,33	155,70	155,72	155,35
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,03	24,05625	24 —	24,05	24,0480	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,90	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 28 dicembre 1962

Rendita 5 % 1935	113,525
Redimibile 3,50 % 1934	95,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1962

1 Dollaro USA	620,83
1 Dollaro canadese	576,30
1 Franco svizzero	143,705
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	119,722
1 Fiorino olandese	172,46
1 Franco belga	12,485
1 Franco nuovo (N.F.)	126,71
1 Lira sterlina	1740,30
1 Marco germanico	155,342
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo port.	21,702

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale di nuova formazione sito lungo il fiume Reno, in comune di Galliera (Bologna).

Con decreto 10 dicembre 1962, n. 915, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale di nuova formazione sito lungo il fiume Reno segnato nel catasto del comune di Galliera (Bologna), al foglio n. 25, mappale n. 13-*b*, mq. 6140, ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 ottobre 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7183)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1962 i poteri conferiti al dottor prof. Gennaro Torre, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati dal 30 novembre 1962 al 28 febbraio 1963.

(7185)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Mascali, località Fondachello. (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 novembre 1961, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 20 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 in data 9 settembre 1960, con il quale veniva esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla spiaggia di Mascali, località Fondachello, avente la superficie di mq. 360, riportata in catasto al foglio n. 28, particella n. 138 del comune di Mascali.

In base a tale rettifica l'area sclassificata, della superficie di mq. 360 è inscritta in catasto al foglio n. 28, particelle n. 138 e n. 65 (porzione) del comune di Mascali, anzichè alla sola particella n. 138.

(7363)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a trecentosessantasette posti di alunno di segreteria ed a settantasei posti di alunno di ragioneria, indetti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a trecentosessantasette posti di alunno di segreteria, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 6 agosto 1962, avranno luogo a Roma nei giorni 1 e 2 febbraio 1963, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identificazione, dovranno presentarsi dalle ore 8 alle ore 9,30 del giorno 31 gennaio 1963 al Palazzo dei congressi dell'EUR, per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi d'esame.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a settantasei posti di alunno di ragioneria, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 6 agosto 1962, avranno luogo in Roma nei giorni 5 e 6 febbraio 1963, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identificazione, dovranno presentarsi dalle ore 8 alle ore 9,30 del giorno 4 febbraio 1963 al Palazzo dei congressi dell'EUR, per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi d'esame.

(7493)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di parassitologia dello Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 29 luglio 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 24 ottobre 1961, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 29, 30 e 31 gennaio 1963, alle ore 9,30.

(7494)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.